

**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE  
PER L'INSTALLAZIONE ED USO DEI DISPOSITIVI DI AUSILIO ALLA GUIDA,  
DOTATI DI SISTEMA SATELLITARE DI LOCALIZZAZIONE, PER LA FLOTTA  
AZIENDALE  
(GPS)**

*documento di aggiornamento previsto dal punto 8.6 del Contratto Integrativo Aziendale,  
sottoscritto in data 4 giugno 2020*

\*\*\*\*\*

Il giorno diciannove del mese di novembre (11), dell'anno duemilaventi (2020) in Livorno, presso la sede dell'Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A., sita in via dell'Artigianato, 39/b,

TRA

**A.Am.P.S. S.p.A.** (di seguito anche **AAMPS**), qui rappresentata dall'Amministratore Unico, Raphael Rossi, dal Direttore Generale, Raffaele Alessandri e dalla Responsabile delle Relazioni sindacali, Luisa Baldeschi

E

**RSU aziendale** (di seguito anche **RSU**), rappresentata dal Coordinatore Mauro Basile e dai componenti Catia Mazzanti, Stefano Costalli, Stefano Venturini e Marco Fontana.

di seguito denominati individualmente come la "**PARTE**" e congiuntamente come le "**PARTI**", è stato stipulato il seguente accordo sindacale di aggiornamento a quanto ripreso nel Contratto Integrativo Aziendale (di seguito anche **CIA**), sottoscritto in data 4 giugno 2020, relativo alla installazione di sistemi di ausilio alla guida (**GPS**), allo scopo di garantire la migliore gestione dei pubblici servizi di igiene ambientale, basati prevalentemente su raccolte domiciliari, con il modello "porta a porta", nonché per il supporto alla rendicontazione dei servizi svolti a favore della collettività.

**LE PARTI**

al termine di un approfondito confronto:

- visto l'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
- visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito anche **GDPR**) e successive modificazioni ed integrazioni;
- richiamato l'articolo 8.6 del CIA, nel quale si annuncia la necessità di rivedere la disciplina aziendale in materia;
- accertata la necessità di procedere ad un aggiornamento dell'accordo sopra citato, per adeguarlo alla situazione attuale e di quella futura;



## PREMESSO

che l'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che "... gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla Rappresentanza sindacale Unitaria o dalle Rappresentanze sindacali aziendali ..."

## CONCORDANO


- 1) che sia consentita l'installazione di sistemi di ausilio alla guida (GPS) per le finalità indicate nella premessa sebbene dall'utilizzo possa derivare, in via incidentale e/o indiretta e/o potenziale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti/collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro;
- 2) che tali strumenti potranno essere utilizzati, ai soli fini di organizzazione e verifica dei servizi, da parte dei soggetti incaricati della regolazione degli stessi (addetti all'avviamento, responsabile dell'area raccolta e suoi collaboratori, progettisti e programmatori, etc.):
  - a. per identificare, in modo univoco, il prelievo da parte dell'operatore dei contenitori dotati di RFID, certificando in tal modo l'avvenuta consegna del rifiuto e la sua computazione ai fini del sistema di misurazione;
  - b. per automatizzare la comunicazione operatore-centrale nel caso di anomalie dovute al mezzo o al contesto operativo e più precisamente permettere al capo squadra scelte logistiche in tempo reale per risolvere le problematiche operative;
  - c. per certificare i servizi di raccolta e spazzamento, nell'ambito delle procedure di qualità aziendali (ISO 9001 e 14001), per la verifica delle non conformità riscontrate da utenti e/o dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto cui compete la regolazione dei servizi;
  - d. per implementare una contabilità analitica per definire i costi standard dei servizi a supporto del controllo di gestione aziendale, per monitorare la scadenza degli interventi manutentivi degli autoveicoli ed effettuare una puntuale programmazione degli stessi;
  - e. per agevolare la formazione e l'attività ordinaria degli autisti attraverso la navigazione assistita dei percorsi di raccolta e spazzamento, superando la distinzione del personale dedicato a diverse funzioni aziendali;
  - f. per implementare la banca dati dei contenitori e dei container dislocati sul territorio e verificarne in tempo reale la movimentazione;
  - g. per ottimizzare i servizi di raccolta e spazzamento, attraverso l'analisi e la modellazione dei dati derivanti dal monitoraggio;





- h. per verificare il rientro di tutti i mezzi in sede a completamento dei servizi, anche ai fini della sicurezza dei dipendenti.
- 3) che la dotazione strumentale utile al funzionamento del sistema di monitoraggio GPS si potrà strutturare su:
- a. PC car dotati di hardware e software specifico per il monitoraggio satellitare, la navigazione assistita, la messaggistica operatore-centrale e la movimentazione dei container scarrabili;
  - b. palmari dotati di hardware e software specifico per il censimento, la gestione, la computazione e la movimentazione dei contenitori stradali e domiciliare;
- 4) che gli impianti GPS saranno installati sui seguenti autoveicoli:
- a. mezzi a servizio delle raccolte domiciliari porta a porta;
  - b. compattatori tradizionali a caricamento posteriore;
  - c. compattatori mono-operatore a caricamento laterale;
  - d. spazzatrici;
  - e. attrezzature scarrabili;
- 5) che le Parti prendono atto:
- a. che il sistema di monitoraggio GPS acquisirà i seguenti dati in tempo reale, i quali formeranno la banca dati storica:
    - i. coordinate geografiche degli apparati e loro sequenza cronologica;
    - ii. eventi relativi al funzionamento del mezzo, dell'allestimento e della movimentazione dei contenitori e container (accensione e spegnimento motore, presa di forza on/off, volta cassonetti on/off, apertura e chiusura cuffia e simili), nonché quelli relativi alla effettuazione della "presa" dei rifiuti, ai fini dell'applicazione della misurazione;
    - iii. messaggi relativi alla comunicazione operatore-centrale (avaria mezzo, mezzo radioattivo, cassonetto in tramoggia, cassonetto non svuotato, carico e scarico container, movimentazione contenitore e simili);
    - iv. informazioni relative alla verifica del funzionamento degli apparati installati (accensione/spegnimento apparato e simili);
  - b. che dalla reportistica potrà essere desunta, per ciascun servizio, la distanza percorsa, il tempo di percorrenza e la velocità media del mezzo (dati utili al personale responsabile per distribuire i carichi di lavoro tra i diversi operatori e ottimizzare il servizio stesso);

8



- c. che verranno inoltre adottate adeguate soluzioni tecnologiche affinché non vengano visualizzati i dati relativi allo stile di guida degli operatori (es: velocità istantanea), fornendo al riguardo opportune specifiche al fornitore del servizio;
  - d. che i dati rilevati verranno acquisiti e conservati su apposita piattaforma, alternativamente di proprietà di AAMPS o del gestore del sistema ed in quest'ultimo caso, resi disponibili a AAMPS tramite portale web, il cui accesso sarà consentito unicamente mediante l'utilizzo di password ai soggetti incaricati in ragione delle mansioni di responsabilità assegnate, secondo profili utente diversificati;
- 6) che ai fini degli adempimenti in materia di privacy si precisa che ai termini indicati nel presente accordo sono attribuiti i seguenti significati:
- a. **TITOLARE:** AAMPS ossia, in questo caso, la persona giuridica cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e degli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo di sicurezza, di cui all'articolo 4 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** il Capo Area Servizi Informatici;
  - c. **INCARICATI DEL TRATTAMENTO:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare con apposita nomina e adeguata formazione: Responsabile Area Servizi di Raccolta e Assistenti Tecnici dei Servizi di Raccolta;
- 7) che per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia e in particolare al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), conseguente la violazione del presente accordo potrà essere valutata disciplinarmente costituendo condotta antisindacale;
- 8) che, nel caso di nuove installazioni, AAMPS informerà preventivamente la RSU, per le opportune valutazioni e considerazioni di competenza; in mancanza di osservazioni e/o chiarimenti, trascorsi 15 giorni dalla data dell'informativa, AAMPS procederà all'installazione delle apparecchiature.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la parte datoriale  
A.Am.P.S. S.p.A.



Per la parte sindacale  
RSU di A.Am.P.S. S.p.A.

L'Amministratore Unico  
(Raphael ROSSI)

Il Coordinatore della RSU  
(Mauro BASILE)

Il Direttore Generale

I Componenti della RSU






(Raffaele ALESSANDRI)

La Responsabile delle Relazioni sindacali  
(Luisa BALDESCHI)

(Catia MAZZANTI)

(Stefano COSTALLI)

(Stefano YENTURINI)



(Marco FONTANA)

